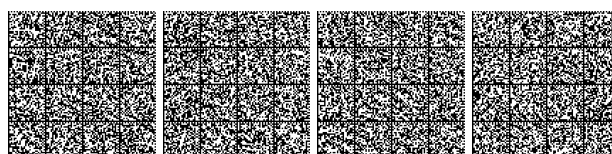


POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a), del presente Piano, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata, nei termini previsti dal PAI ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o <i>index based</i> :	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
f) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.



*A - POLIZZE RICAPO**2. Regime di aiuto*

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2020, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del presente Piano (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui al paragrafo 3, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni.
2. I prezzi di cui al punto 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.
3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al paragrafo 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1.
2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al paragrafo 1, lettera d), e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al paragrafo 1, lettera c).
3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).



6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.
3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2020, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggiere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al Capo II, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) del presente piano.
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

9. Requisiti delle polizze sperimentali index based

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere:
 - una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
 - un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo imprenditore agricolo in un determinato anno:
 - a) a causa di un andamento climatico avverso, come definito al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
 - i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera g) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
 - ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera f) (comprese precipitazioni e



temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3, commi 4 e 5;
- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

1. Sulle polizze sperimentali <i>index based</i> è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

11. Controlli

1. L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e dal presente Piano.
2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti al paragrafo 6 punto 3 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensozioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSRN 2014/2020.

ALLEGATO 5

Metodologia per applicazione sperimentale valore unitario della produzione (SV).

1. Con riferimento alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto 1.10, in via sperimentale gli schemi di polizza agevolata possono prevedere l'indicazione del valore unitario (valore per ettaro) della produzione (di seguito definito standard value o *SV*).

2. Gli Standard value ($SV = P \times R$) sono il risultato del prodotto tra il prezzo medio triennale o quinquennale (P), escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato, di ciascuno dei prodotti dell'allegato 1, punto 1.10, ponderato per le varietà prevalenti, e la resa potenziale (R) calcolata come media triennale o quinquennale, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato. Gli *SV* sono approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Tutte le polizze con valore unitario della produzione assicurata inferiore o uguale allo *SV* sono ritenute ammissibili per quanto attiene alle componenti rese e prezzo. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno si effettua pertanto solo la verifica di rispondenza tra i dati di superficie delle polizze e quelle dei fascicoli aziendali/PAI.

4. Per le polizze con valori assicurati superiori allo *SV*, ai fini dell'ammissibilità al sostegno i valori assicurati saranno ricondotti al limite massimo fissato dallo *SV*.

5. Il valore assicurabile per prodotto/comune è quello ottenuto moltiplicando il valore unitario atteso dall'imprenditore agricolo nella campagna in corso per gli ettari coltivati desunti dal fascicolo aziendale/PAI. La polizza deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 6 comma 1 del presente piano.

6. Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al venti per cento del valore unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato come media del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.

7. Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, il contratto assicurativo, per ciascuna combinazione prodotto/comune, deve indicare il valore medio unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato sulla base dei valori del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato, e riportare la seguente dicitura: «Polizza agevolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni ed integrazioni». Nel caso si verifichi la c.d. «riduzione» di produzione, il contratto assicurativo deve riportare, in aggiunta, la dicitura «Riduzione» e il riferimento agli estremi della polizza originaria; quest'ultima deve essere allegata a quella di nuova emissione.

8. In caso di «riduzione» del valore unitario assicurato, il valore di cui al punto 7 del presente Allegato è riproporzionato al valore unitario assicurato ridotto.

9. In caso di danno il perito accerta in campo l'entità della perdita quali-quantitativa ai fini della determinazione del corrispettivo valore.

10. Il danno, ai fini della verifica del superamento della soglia, dovrà essere valutato, in prossimità della raccolta, come differenza tra il valore unitario assicurato e il valore unitario effettivo, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

